

Cuneo, lì 23 Gennaio 2026

Dott.ssa Gabriella Girardo
Dott. Paolo Girardo

Egr.
CLIENTE

Prot. n. 04/26/FISC

POLIZZA CATASTROFALE, FACCIAMO IL PUNTO!

Slitta al **31 marzo 2026** il termine entro cui dotarsi di **polizze** contro i **rischi catastrofali** per micro e piccole imprese:

- che esercitano l'attività di **somministrazione di alimenti e bevande**, ex art. 5 della L. 287/91;
- **turistico ricettive**.

È prorogato anche il termine per la stipula dei contratti assicurativi in questione da parte delle imprese della **pesca e dell'acquacoltura**.

Alla luce delle novità, il quadro è il seguente.

Per le **piccole e micro imprese non appartenenti** ai settori suddetti, il termine per dotarsi delle assicurazioni a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale è rimasto quello del **31 dicembre 2025**.

Le micro e piccole imprese della ristorazione e del turismo hanno tempo, invece, fino al 31 marzo 2026.

Sono **coinvolti dal rinvio**, pertanto, **ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie**, ma anche sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, se vi avviene la somministrazione di alimenti e bevande.

Quanto alle **imprese turistico ricettive**, queste comprendono **alberghi, ostelli, bed and breakfast organizzati in forma d'impresa, affittacamere, case vacanze**.

A giustificare le proroghe, probabilmente, i **numerosi punti non ancora del tutto definiti**: la disciplina delle sanzioni ha trovato compimento solo di recente.

Quello delle **sanzioni** per le imprese inadempienti è un tema che, fin dall'entrata in vigore della normativa, ha presentato diverse incertezze, essendo previsto che dell'inadempimento all'obbligo

di polizza catastrofale “si deve **tener conto** nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”.

Il cd. “**Codice degli incentivi**”, in vigore dal 1/01/2026, ha delimitato il perimetro degli incentivi preclusi alle imprese **inadempienti** all’obbligo di stipula della polizza per rischi catastrofali.

In sostanza si può sostenere che **NON** siano soggetti alle citate limitazioni:

- tutti i crediti d’imposta (anche se soggetti alla verifica del limite degli stanziamenti pubblici) attualmente in essere: credito d’imposta “4.0” e Transizione 5.0”;
- le detrazioni fiscali (inclusi i bonus edilizi) , gli ammortamenti agevolati, e simili ;
- tutti gli esoneri contributivi,

per i quali operano le sole limitazioni (cause di decadenza, requisiti d’accesso, ecc) previste dalle rispettive norme istitutive.

Al contrario **rimangono soggetti alle limitazioni**:

- i contributi a fondo perduto “a bando” (si tratta della maggior parte dei contributi regionali)
- e, in generale, le agevolazioni che sono concesse in base ad una graduatoria di merito a seguito di una valutazione tecnico economica (numerosi contributi delle CCIAA, il bando ISI dell’Inail, ecc.)

Dovrebbe rientrarvi anche l’agevolazione Sabatini-ter .

Qualora non si sia già provveduto, **si consiglia di contattare al più presto il proprio agente assicurativo di fiducia** per valutare e adottare una soluzione di copertura completa e personalizzata.